

**LINEE GUIDA
SULLA MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DEGLI
ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO DI
ISTRUZIONE SCOLASTICA**

INDICE

1. PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI
2. DEFINIZIONE DI DISPERSIONE SCOLASTICA
3. DECRETO LEGGE N. 123/2023
4. LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
 - 4.1 PRIMA FASE
 - 4.2 SECONDA FASE
 - 4.3 TERZA FASE
 - 4.4. QUARTA FASE
 - 4.5. COINVOLGIMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI SANITARI
5. CONCLUSIONI

1. PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI

Il concetto di povertà educativa è comparso nella letteratura nel corso degli anni '90, ed è stato poi ripreso da organizzazioni governative e non governative nella definizione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Un minore è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compromesso. Non si tratta quindi di una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di opportunità educative a tutto campo: da quelle connesse con la fruizione culturale al diritto al gioco e alle attività sportive. Generalmente riguarda i bambini e gli adolescenti che vivono in contesti sociali svantaggiati, caratterizzati da disagio familiare, precarietà occupazionale e deprivazione materiale.

Le cause che portano i giovani all'abbandono degli studi sono molteplici, limitandoli a ristrette prospettive occupazionali ed esponendoli a maggior rischio di povertà ed esclusione sociale. È quello che viene anche evidenziato nel documento di studio *"La dispersione scolastica in Italia: un'analisi multifattoriale"* a cura dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nel 2022, nel quale vengono messi in evidenza gli indicatori fondamentali e le cause che portano alla povertà educativa. Fra l'altro si auspica un approccio incentrato sul "protagonismo" del ragazzo, con ciò indicando un coinvolgimento nelle scelte, una valorizzazione della creatività e delle attitudini individuali nella costruzione di un percorso di apprendimento. Puntare sulla centralità del ragazzo orienta verso il potenziamento delle competenze di base attraverso un rafforzamento e in raccordo con le competenze trasversali e sociali, lavorando sulla motivazione e sulle aspettative attraverso temi e occasioni che possono trovare un ancoraggio nel vissuto dello studente. La centralità delle competenze trasversali solleva anche la riflessione sulla loro valorizzazione all'interno del curriculum dei diversi ordinamenti e sul peso che nella scuola viene dato a quelle abilità, non cognitive, ma personali, di tipo socio emotivo, comportamentali e relazionali, fondamentali per lo sviluppo personale e la partecipazione sociale. Si tratta di un tema che le buone prassi, così come la ricerca, segnalano e che meriterebbe una riflessione seria con investimenti nella ricerca valutativa. Viene, dunque, coralmemente indicata come efficace la valorizzazione degli apprendimenti non formali e informali messi in connessione con le richieste della scuola.

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso che coinvolge diverse dimensioni della vita sociale della persona di minore età e della comunità in cui vive: dalla disoccupazione e dalle situazioni di esclusione sociale e di povertà, ai disagi personali e/o familiari, alle difficoltà di apprendimento e al modo in cui il singolo studente reagisce al sistema scolastico. Dunque, oltre alla vita propria degli alunni, l'abbandono scolastico interessa anche la comunità in cui vivono, coinvolgendo le istituzioni educative e i servizi pubblici (da quelli della prima infanzia, ai servizi socio educativi, alla formazione professionale), nonché le politiche sociali, educative, abitative e del lavoro.

La dispersione scolastica è inoltre il risultato di una serie di fattori che hanno come conseguenza la mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare. Al suo interno racchiude: la totale non scolarizzazione anche ai livelli iniziali di istruzione; la ripetenza, ossia la condizione di chi si trovi a dover frequentare nuovamente lo stesso corso frequentato in precedenza con esito negativo; i casi di ritardo, quali l'interruzione temporanea della frequenza per i motivi più vari o il ritiro dalla scuola per periodi determinati di tempo; l'abbandono, ossia l'interruzione per lo più definitiva dei corsi di istruzione.

Le presenti Linee Guida intendono accendere i riflettori su un fenomeno complesso e multi-causale della "dispersione scolastica" che interessa la Città di Catanzaro, alla luce delle numerose richieste di intervento da parte delle Istituzioni Scolastiche verso i Servizi Sociali territoriali.

L'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Catanzaro cura l'attuazione nell'ambito territoriale di propria competenza delle politiche nazionali per gli studenti ed è, pertanto, nell'ambito delle specifiche proprie competenze, impegnato a promuovere interventi e azioni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, evasione, elusione, abbandono, frequenza irregolare, insuccesso,

che coinvolgono minorenni in obbligo scolastico anche in situazione di disabilità e/o di altre nazionalità e con origini Rom.

Le Istituzioni coinvolte intendono proseguire un percorso di condivisione al fine di consolidare le condizioni istituzionali per la realizzazione, nel territorio di Catanzaro, di procedure di azione integrata per prevenire, contrastare e ridurre le diverse manifestazioni della dispersione scolastica. È fondamentale dunque la collaborazione di tutti gli attori istituzionali, educativi e sociali, che deve essere il filo conduttore affinché tale azione possa avvalersi di strategie operative concrete per costruire interventi di rilevazione e segnalazione, che portino ad una presa in carico di situazioni di fragilità educativa e di disagio.

2. DEFINIZIONE DI DISPERSIONE SCOLASTICA

Con il termine "dispersione scolastica" si intende la mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte dei giovani in età scolare.

La dispersione può avvenire a diversi stadi del percorso scolastico e può essere *esplicita* (dispersione manifesta) o *implicita* (dispersione latente).

La dispersione esplicita può consistere:

- nella totale non scolarizzazione del soggetto;
- nell'abbandono, ossia nell'interruzione sostanzialmente definitiva del percorso di istruzione;
- nella ripetenza, ossia nel dover frequentare nuovamente lo stesso corso frequentato in precedenza con esito negativo;
- nel ritardo, ad esempio l'interruzione temporanea della frequenza o ritiro dalla scuola per un determinato periodo di tempo.

La dispersione implicita, invece, è rappresentata dagli studenti che formalmente raggiungono un titolo di studio secondario di secondo grado ma dimostrano competenze di base significativamente al di sotto di quelle attese al termine di un ciclo completo di formazione scolastica.

La dispersione scolastica rappresenta sempre un insuccesso, non solo dell'allievo ma anche dell'istituzione scolastica. Per l'allievo può avere effetti negativi sul piano dell'autostima e della considerazione di sé e portare a conseguenze di ordine umano e sociale, dalla perdita di opportunità professionali a varie forme di esclusione che possono segnare la vita del soggetto. Per l'istituzione scolastica rappresenta un'occasione persa per contrastare la diffusione di fenomeni di analfabetismo funzionale in età adulta, ossia l'incapacità di usare quanto appreso per intervenire attivamente e consapevolmente nella società.

A sostegno dell'assolvimento di quello che è stato definito un diritto e anche un dovere di istruzione e formazione, la legge definisce chi sono i soggetti deputati a vigilare: si tratta delle famiglie, dei dirigenti scolastici, dei sindaci dei comuni e dei centri per l'impiego territoriali.

3. DECRETO LEGGE n. 123/2023

Il Decreto Legge del 15 settembre 2023, n. 123, recante "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" cosiddetto decreto Caivano, convertito in legge n. 159 del 13 novembre 2023, rappresenta una riorganizzazione in tema di criminalità organizzata ed elusione scolastica sul territorio.

L'art.12 del decreto-legge, nell'ambito di alcune "*Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico*", introduce all'interno del codice penale il nuovo art. 570-ter, rubricato "*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori*" che in larga parte riproduce, pur con alcune differenze di non poco rilievo, il testo dell'art. 731 cod. pen., contestualmente abrogato, che sanzionava a titolo di contravvenzione "*l'inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori*".

Obiettivo del decreto Caivano è quello di trasformare e inasprire la pena dalla mera ammenda fino a 30 euro prevista dall'art. 731 c.p. alla reclusione fino a due anni. Con questa nuova fattispecie il legislatore vuole reprimere la mancata istruzione del minore durante tutto il periodo di istruzione obbligatoria (dai sei ai sedici anni di età), individuando come soggetto attivo "*il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico*" e come presupposto della condotta il precedente ammonimento del sindaco nella sua funzione di vigilanza sul rispetto dell'obbligo scolastico. All'ipotesi di dispersione scolastica assoluta, inoltre, viene affiancata una fattispecie originale di abbandono scolastico, destinata ad applicarsi nei casi in cui le assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, punita con la più lieve pena della reclusione fino a un anno.

Anche per queste ipotesi di reato si prescrive espressamente che venga informato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 cod. civ.

Inoltre, quale ulteriore misura afflittiva, viene disposta l'esclusione dall'assegno di inclusione disciplinato dal D.lgs. 4 maggio 2023 n. 48, per tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano minorenni con documentata irregolarità della frequenza scolastica.

Il disposto dell'art. 570-ter cod. pen. subisce peraltro alcune modifiche a seguito dell'approvazione della legge di conversione, la quale procede altresì a un riordino della disciplina in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 114 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), ridefinendo i compiti del sindaco e del dirigente scolastico.

Nello specifico il suddetto articolo predisponde:

- per il **mancato adempimento**: la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni;
- per l'**elusione dall'obbligo**: la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

4. LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Al fine di rendere più efficaci le procedure di segnalazione degli allievi inadempienti e di rendere più efficienti le misure di tutela per i minori, sono stati coinvolti gli Enti Istituzionali territoriali per attuare un piano di azioni coordinate e rendere operative le modalità che si vogliono attivare durante gli anni scolastici futuri.

5.1. Prima fase

Il Dirigente Scolastico opererà un controllo sulla frequenza degli alunni in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno scolastico, individuando tempestivamente come inadempienti gli alunni che, per quindici giorni consecutivi, si siano assentati senza giustificazione.

All'individuazione, segue la segnalazione dell'alunno/a al Servizio Sociale del Comune di Catanzaro per gli adempimenti di competenza, utilizzando la scheda allegata (ALLEGATO.1). In questa fase, con la

segnalazione al Comune, il Servizio Sociale Territoriale, entro 30 giorni dalla segnalazione, si attiva per dare alla scuola un primo feedback sul minore.

5.2 Seconda fase

Successivamente al riscontro inoltrato dai Servizi sociali, trascorsi ulteriori sette giorni di assenze ingiustificate saltuarie o continuative, la scuola segnalerà al Servizio Sociale del Comune di Catanzaro la "conferma dell'inadempienza" compilando e inviando la seconda scheda allegata (ALLEGATO.2), per il prosieguo delle azioni di competenza. Da questo momento il Sindaco avvia l'ammonizione ai genitori/tutori/responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dell'alunno inadempiente. Conseguentemente il Servizio Sociale Territoriale provvede a comunicare all'Istituto Scolastico di riferimento l'avvenuta ammonizione e a prendere in carico gli alunni segnalati, avviando le procedure di valutazione professionale per individuare le problematiche che possono essere all'origine della segnalazione.

5.3 Terza fase

Laddove dall'indagine avviata sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti, l'alunno risulti ancora inadempiente, verrà inviata segnalazione socio-familiare alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

5.4 Quarta fase

A fine anno scolastico, il Dirigente Scolastico comunicherà al Comune l'esito degli scrutini finali (ammissione o non ammissione alla classe successiva) degli alunni già segnalati per inadempienza.

5.5. Coinvolgimento dei Servizi specialistici sanitari

Qualora l'alunno/a inadempiente si trovi in condizioni di disabilità certificata, i Servizi sociali territoriali avviano la procedura di collaborazione con i Servizi specialistici sanitari, in particolar modo, con la Neuropsichiatria Infantile e delle Adolescenze (NPIA) a cui compete la valutazione dello stato clinico del minore e il conseguente rilascio della diagnosi funzionale. La NPIA infatti viene coinvolta, insieme alle Istituzioni scolastiche, alla partecipazione del c.d. G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) che è l'organo collegiale che procede alla stesura e all'approvazione del PEI per gli alunni con disabilità certificata (Legge 104/1992).

5. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso va sottolineato che, la procedura sopra indicata, proprio perché pienamente condivisa da tutti gli attori coinvolti, intende rafforzare il principio di una azione partecipata da parte dell'intera comunità educante, creando un dialogo costante per evitare che alunni inadempienti all'obbligo scolastico possano abbandonare in definitiva la scuola.

Per tale ragione si invitano i Dirigenti scolastici, così come tutto il personale scolastico ad un'attenta analisi della procedura e ad un'aperta e serena condivisione della stessa con tutti gli attori territorialmente competenti.

ALLEGATO 1

SEGNALAZIONE ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO

Ai Servizi Sociali del Comune di Catanzaro
Via Fontana Vecchia, 50
sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it

SCHEDA DI SEGNALAZIONE
ISTITUZIONE SCOLASTICA: _____
DIRIGENTE SCOLASTICO: _____
REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA, PROF: _____

Generalità dell'alunno/a

Cognome e nome _____

C.F. _____ luogo di nascita _____

data di nascita ____ / ____ / ____ residente in _____

Alla via _____ n° _____

iscritto alla classe _____ sez. _____ Plesso _____

Generalità dei genitori

Cognome e nome padre _____

C.F. _____ luogo di Nascita _____

data di Nascita ____ / ____ / ____ residente in _____

alla via _____ n° _____

recapito telefonico _____

Cognome e Nome madre _____

luogo di Nascita _____ data di Nascita ____ / ____ / ____

residente in _____ via _____ n° _____

recapito telefonico _____

In assenza delle figure genitoriali, specificare chi ne esercita la responsabilità genitoriale

Cognome e Nome _____ in qualità di _____

C.F. _____ luogo di nascita _____

data di nascita ____/____/____ residente in _____

alla via _____ n° _____

recapito telefonico _____

Informazioni di segnalazione

- L'alunno/a risulta essere iscritto ma non ha mai frequentato
- L'alunno/a ha frequentato saltuariamente registrando n° _____ di assenze ingiustificate

Informazioni aggiuntive

- L'alunno/a è ripetente
- L'alunno/a è già stato segnalato al Servizio sociale per inadempienza precedente
- L'alunno/a è affetto da disabilità

se sì, specificare lo stato di disabilità _____

Tipologia degli interventi messi in atto dalla scuola e ogni altra informazione utile sulla relazione scuola-famiglia:

Data

Firma

Il Dirigente Scolastico

ALLEGATO 2

CONFERMA DI SEGNALAZIONE ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO

Ai Servizi Sociali del Comune di Catanzaro
Via Fontana Vecchia, 50
sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it

SCHEDA DI SEGNALAZIONE
ISTITUZIONE SCOLASTICA: _____
DIRIGENTE SCOLASTICO: _____
REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA, PROF: _____

Generalità dell'alunno/a

Cognome e nome _____

C.F. _____

luogo di nascita _____ data di nascita ____ / ____ / ____

residente in _____ via _____ n° _____

iscritto alla classe _____ sez. _____ Plesso _____

Informazioni di segnalazione

l'alunno/a ha ripreso la frequenza scolastica

l'alunno/a non ha ripreso la frequenza scolastica registrando n° _____ di assenze ingiustificate.

Data

Firma

Il Dirigente Scolastico